

Supplemento al n. 3 Dicembre 2006
de "La Voce delle attività ferroviarie"



I QUADERNI



Quaderno n° 1/2007
Fast Ferrovie

RIFORMA T.F.R.

Fondi Pensione

"EUROFER."



Care Colleghe e cari colleghi

Con questo speciale TFR che abbiamo approntato e che portiamo alla vostra attenzione, come FastFerrovie, non pensiamo di aver esaurito l'informazione su una problematica così complessa qual'è quella del Sistema Pensionistico Complementare. Riteniamo però che questa nostra pubblicazione possa costituire un ottimo strumento per capire il funzionamento dei Fondi Complementari e per risalire alle motivazioni che hanno portato alla loro costituzione.

Con molta chiarezza diciamo anche che detti strumenti pensionistici non possono prendere il posto del sistema pensionistico pubblico, che rimane insostituibile rispetto alle necessità di tutela previdenziale dei lavoratori in quiescenza, che per i suoi costi non può essere garantita da questi nuovi strumenti finanziari/assicurativi.

Il sistema previdenziale pubblico dovrà quindi essere salvaguardato ed il Sindacato con l'aiuto dei lavoratori tutti dovrà in tal senso svolgere un ruolo attivo.

Ciò però non significa che si debba far finta che nel nostro paese sulla previdenza non sia successo niente, non possiamo ignorare che sono intervenute riforme che hanno ridotto di molto il valore delle prestazioni previdenziali garantite sino a pochi anni fa ai lavoratori.

Proprio per questo, la FastFerrovie, nel garantire il suo impegno sulla salvaguardia del sistema pensionistico in essere, sente l'obbligo di spiegare ai lavoratori, **le ragioni e le necessità dell'adesione ai Fondi Pensione Complementari, ad "Eurofer"** nel caso dei Ferrovieri e dei settori affini.

Con l'occasione ringrazio l'amico **Agostino Apadula**, responsabile nazionale previdenza di Fast Ferrovie, che ha curato la definizione di questo **"1° quaderno di approfondimento di FastFerrovie"**.



Pietro Serbassi

In futuro ci riserviamo ovviamente di ricorrere per quanto possibile a nuove pubblicazioni del genere, per essere più vicini e meglio soddisfare le esigenze di informazione e di tutela dei Ferrovieri.

Nel ringraziare i Ferrovieri che rivolgeranno attenzione alle nostre pubblicazioni, invitiamo chi necessita di ulteriori informazioni su questa materia a prendere contatto con le nostre strutture territoriali/nazionali.

con i migliori saluti
Pietro Serbassi

I QUADERNI di FAST Ferrovie

Riforma del TFR ... le ragioni della pensione complementare...
le implicazioni su Eurofer!

Tasso di rimpiazzo e riforme pensionistiche

Molte ricerche e studi mirati, commissionati ad istituti specializzati, ma soprattutto l'esperienza diretta di chi lascia il lavoro attivo e si trova a fare i conti con un trattamento pensionistico sempre più esiguo, ci servono a far capire come la forbice, **tra le retribuzioni del personale dipendente in servizio attivo e i trattamenti pensionistici percepiti in stato di quiescenza**, si va sempre più allargando, a dimostrazione che nella cosiddetta terza età le risorse disponibili diventano sempre più ridotte e non sufficienti a garantire uno standard di vita dignitoso.

Con il Dlgs 503/92 prima e successivamente con la Legge 335/95, sono state infatti deliberate modifiche ai criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici che hanno alterato profondamente il cosiddetto "**tasso di rimpiazzo**", cioè il rapporto tra il valore percentuale numerico della prima pensione percepita, rispetto all'ultima retribuzione ottenuta in attività di servizio.

Fino al 1992 infatti i sistemi di calcolo del trattamento previdenziale in auge, previsti dal T.U. n. 1092 del 1973, insistendo sull'ultima retribuzione e prevedendo una maggiorazione del 18%, garantivano ai lavoratori pubblici in quiescenza "**un tasso di rimpiazzo**" del **94% circa**. In questa condizione di tutela previdenziale era ovviamente inutile ogni previsione di pensione integrativa/complementare, in quanto i lavoratori, **soprattutto i dipendenti pubblici**, non avvertivano, sul piano economico, il passag-



Agostino Apadula

gio dallo stipendio al trattamento previdenziale, proprio perchè esso era tale da permettere il mantenimento dello stesso tenore di vita acquisito con la retribuzione ordinaria.

Con il Dlgs 503/92, il governo Amato, **pur salvaguardando il sistema di calcolo retributivo**, cominciava ad apportare le prime modifiche sull'entità delle pensioni, mediante la previsione delle medie quinquennale/decennale sugli stipendi percepiti dai lavoratori, nella definizione dei loro trattamenti pensionistici.

Ma è soprattutto la legge 335/95, cosiddetta riforma Dini, a **costituire la vera novità negativa in tema previdenziale**, perchè introduce **il sistema contributivo** come base di calcolo per la pensione dei lavoratori più giovani e lascia il sistema retributivo, evidentemente più tutelante, ad esaurimento per quelli più anziani.

Sistema di calcolo retributivo/contributivo delle pensioni

Per effetto di queste nuove legislazioni si sono venuti a formare quindi due tipologie di calcolo previdenziale per i lavoratori già in attività di servizio al 31/12/1995 e una per quelli assunti successivamente a tale data.

Dipendenti che alla data del 31/12/1995 hanno almeno 18 anni di servizio, compreso le contribuzioni figurative:

I trattamenti previdenziali in questo caso verranno calcolati interamente con il sistema retributivo. Da segnalare, come sopra riportato, che gli anni lavorativi resi prima del 1992 hanno un valore contabile più alto di quelli successivi, perché su questi ultimi insistono gli effetti della riforma Amato;

Dipendenti che alla data del 31/12/1995 hanno meno di 18 anni di servizio, compreso le contribuzioni figurative:

In questa condizione invece i trattamenti previdenziali dei lavoratori interessati saranno calcolati con il sistema misto.



Quindi l'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 verrà trattata con il sistema di calcolo retributivo, mentre gli anni a far tempo dal 1° gennaio 1996 verranno definiti con il sistema contributivo. Nel sistema misto, qualora in possesso, sempre al 31/12/95, di una età contributiva pari o superiore a 10 anni è possibile fare l'opzione per avere tutta la pensione con il sistema contributivo. Ovviamente bisogna calcolare bene le convenienze di una tale scelta;

Dipendenti senza anzianità contributiva al 31/12/1995

La pensione per questi lavoratori verrà calcolata per intero con il sistema contributivo introdotto dalla 335/95 (legge Dini).

Effetti delle Riforme pensionistiche sul valore delle pensioni

Le modifiche legislative in tema previdenziale appena citate hanno quindi determinato cambiamenti tali da far sì che **“il tasso di rimpiazzo”** nel tempo ed in progress, anche sulle pensioni pubbliche, **dal “citato 94%” scenda a percentuali mano mano inferiori a seconda degli anni di lavoro resi ante e post 1995, per “arrivare a circa il 60%”** per quei lavoratori che avranno tutto il trattamento previdenziale calcolato con il sistema contributivo.

Ciò ovviamente resterà valido se non ci saranno altre riforme strutturali che modifichino i coefficienti di trasformazione previsti oggi dal sistema contributivo ed alla condizione di avere 65 anni di età e 40 anni di contributi al momento della messa in quiescenza.

Il venir meno, **in forma percentuale**, dei due o di uno solo dei due parametri

comporterà **ulteriori abbattimenti** sul trattamento pensionistico stesso.

I lavoratori italiani quindi, a causa del Dlgs. 503/92 ma, soprattutto della Legge 335/95, le altre riforme quali la L. 449/97 del primo Governo Prodi e la L. 243/2004 del secondo Governo Berlusconi sono state per certi aspetti solo dei provvedimenti di accelerazione delle modifiche introdotte dalla L. 335/95, hanno dovuto prendere atto della riduzione delle loro certezze in materia pensionistica che sembravano in scalfibili.

Per conseguenza lo stato sociale, almeno per quanto attiene l'aspetto previdenziale, ha subito uno scossone a nostro giudizio non giustificato.

Dietro infatti le affermazioni di benpensanti e Governi quali **“riformare oggi le pensioni per garantirle domani”** in realtà si nasconde una sola verità e una sola volontà: ridurre il livello di copertura delle pensioni per liberare risorse per la gestione ordinaria della spesa pubblica e per nascondere sprechi e malgoverno delle stesse risorse.


Affermiamo ciò con convinzione, anche se non possiamo negare che esistono alcune motivazioni oggettive, di seguito elencate, che hanno costretto i governi passati ad intervenire sulla materia pensionistica e che potrebbero, parimenti far decidere i governi futuri a prevedere ulteriori misure restrittive sul sistema previdenziale:

- ✦ la diminuzione dei contributi versati agli Istituti previdenziali per effetto del restringimento della base occupazionale;
- ✦ l'innalzamento dell'aspettativa di vita delle popolazioni occidentali;

- ✦ la necessità da parte degli stati europei di contenere il debito pubblico per adeguarsi ai parametri fissati dall'UE.

Money fund yields versus inflation

Since 1975, money market funds have yielded 1.78 percentage points more than inflation, on average. This real (after-inflation) yield on money funds has fallen to almost zero this year.



Source: iMoneyNet
Chronicle Graphic

Le risposte possibili alla perdita di valore delle pensioni

Sulla base quindi delle decisioni dei Governi a partire dal 1996, con le gradualità necessarie e indispensabili contrattate dalle Organizzazioni sindacali, si è introdotto il sistema di calcolo contributivo delle pensioni, che subentrerà totalmente nel tempo al sistema retributivo che era molto più tutelante in quanto, come già detto, i trattamenti previdenziali venivano calcolati sulle ultime retribuzioni prese in attività di servizio.

La posizione responsabile del sindacato, acquisite le garanzie di gradualità introdotte nelle modifiche ai sistemi di calcolo delle pensioni del primo pilastro pensionistico, si è poi completata con la previsione **di un secondo pilastro pensionistico**, quello complementare da realizzare con la contribuzione dei lavoratori interessati e del mondo delle imprese, **in una condizione di fiscalità di vantaggio garantita dallo Stato.**

La normativa istitutiva dei Fondi pensione complementare

Il Decreto legislativo 124/93 come è ampiamente noto è la norma di legge di base che ha regolato la costituzione ed il funzionamento della previdenza complementare, mentre il Dlgs 47/2000 ne ha riformato la disciplina fiscale.

Con la Legge Finanziaria 2007 si è poi completato il quadro di riferimento con la riforma del TFR che permette, anche ai lavoratori assunti prima del 28 aprile 1993, d'investire nel Fondo complementare, **quindi nella propria posizione previdenziale individuale**, il 100% del TFR che matura a partire dell'adesione al Fondo stesso.

Fondo complementare/Eurofer

Eurofer è uno dei primi fondi complementari costituitosi per permettere ai Ferrovieri di dare una risposta al depauperamento delle coperture previdenziali assicurate prima dal sistema pensionistico pubblico.

Vanta già circa 30.000 adesioni e oggi, per la lungimiranza delle loro O.S. di categoria, **si è aperto anche ai lavoratori dell'ANAS** che possono così usufruire di uno strumento pensionistico che ha già completato la fase organizzativa ed ha iniziato ufficialmente la sua gestione finanziaria il 5 novembre 2004.

I gestori finanziari che a seguito di gare pubbliche, **indette sotto l'egida del COVIP/Ministero del lavoro**, hanno avuto l'assegnazione dei fondi sono:

Generali, San Paolo IMI,
RAS, Unipol.

Riforma del TFR prevista nella legge Finanziaria 2007

E' destinata a tutti i lavoratori dipendenti del privato impiego, mentre tutti gli altri percettori di reddito, compreso i pubblici dipendenti, che volessero realizzarsi una "pensione complementare" possono solo aderire volontariamente alle altre varie forme di previdenza /risparmio come per esempio i cosiddetti "Fondi aperti", offerti dagli Istituti di credito.

A chi conviene aderire ai fondi pensione complementare

sicuramente ai lavoratori in possesso di una anzianità contributiva minima, che devono sopperire alla minore copertura previdenziale che verrà loro garantita dalle proprie future pensioni ordinarie;

ai lavoratori con una anzianità intermedia, 10/15 anni di contributi, che sono ancora nelle condizioni di costruirsi una utile pensione complementare;

ma anche ai lavoratori prossimi alla pensione che hanno convenienza ad aderire al sistema pensionistico complementare, perché la prestazione economica maturata potrà essere riscattata in un'unica soluzione e potranno così usufruire dei contributi del datore di lavoro e dei vantaggi fiscali garantiti agli investimenti destinati ai fondi pensione.



Norma del silenzio/assenso e adempimenti sul TFR

Il lavoratore per l'introduzione della norma di legge denominata **silenzio/assenso** viene chiamato personalmente a fare delle scelte sulla destinazione **del proprio TFR maturando**. Pertanto sia nel caso che abbia già dato adesione in passato ad un Fondo Complementare, che nel caso che invece non lo abbia mai fatto, dovrà comunicare, entro il 30 giugno 2007, se intende aderire o meno al sistema pensionistico complementare.

Qualora non esprimesse nessuna decisione, **per la norma appunto del silenzio/assenso**, il suo TFR verrà inve-

stito in automatico nel fondo complementare di categoria ove esistente, **Eurofer nel caso dei Ferrovieri ed dei settori affini** o in un Fondo residuale dell'INPS per i settori lavorativi ove non sia stato ancora costituito il Fondo chiuso di categoria.

Ovviamente i Ferrovieri assunti a far data dal 28 aprile 1993, che hanno già la propria quota in Eurofer e che conseguentemente già versano su detto Fondo pensioni il 100% del TFR saranno esonerati dal pronunciarsi.

Per tutti gli altri lavoratori dipendenti si aprono invece gli scenari racchiusi nei due percorsi previsti dallo schema che segue:

Quali sono le strade percorribili?


LAVORATORE DIPENDENTE
*iscritto per la prima volta,
alla previdenza obbligatoria
dal 29.4.1993*

**PERCORSO
DECISIONALE
1**


LAVORATORE DIPENDENTE
*iscritto per la prima volta,
alla previdenza obbligatoria
prima del 29.4.1993*

**PERCORSO
DECISIONALE
2**

Il PERCORSO DECISIONALE ha l'obiettivo di aiutare i lavoratori dipendenti a prendere consapevolmente la decisione relativa alla destinazione del Tfr. Esso consiste nella schematizzazione delle strade percorribili secondo la categoria di appartenenza (iscritti dal/prima del 29.4.1993).



(*) Per "forma pensionistica collettiva" si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva.



Si evidenzia che il lavoratore dipendente, **assunto prima del 29.4.1993**, se non iscritto alla data del 1° gennaio alla previdenza di categoria potrà, comunicandolo esplicitamente al datore di lavoro, trasferire il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare nella misura fissata dagli accordi collettivi.

Quelli che invece, **assunti prima del 29.4.93**, hanno già aderito al Fondo pensione di categoria e vogliono trasferire anche la restante quota del TFR nella loro posizione pensionistica complementare, è bene invece che lo esplicitino per evitare che, per la norma del silenzio/assenso, si creino due posizioni pensionistiche complementari con aggravio di spese fisse.

Quali le differenze tra i Fondi chiusi e i Fondi aperti?

Il “Fondo pensione complementare” per il legislatore è il mezzo per garantire prestazioni pensionistiche integrative delle prestazioni pubbliche, sempre più ridotte, che continuano a loro volta ad essere erogate dall’AGO, il sistema pensionistico pubblico.

La legge prevede due tipologie di “Fondi pensione”: Fondi chiusi/negoziati e Fondi aperti.

I Fondi negoziati/pattizi sono “a **contribuzione definita**” e sono concordati nei CCNL o comunque in accordi specifici definiti tra O.S. e datori di lavoro e garantiscono oltre le deduzioni fiscali, previste dalla legge, anche il contributo dei datori di lavoro. “**Contribuzione definita**” significa che si conosce la misura della contribuzione a carico dei lavoratori, mentre “le prestazioni finali” saranno

determinate:

dall’entità dei contributi stessi;
dal sesso, le donne come è noto hanno una aspettativa di vita maggiore degli uomini e quindi il valore delle loro prestazioni pensionistiche saranno, a parità di contributi e di età, inferiori a quelle dei lavoratori di sesso maschile;

dalle previsioni della “prestazione” della reversibilità o meglio detto dalla presenza di eventuali beneficiari.

A detti fondi possono aderire i lavoratori che fanno capo al comparto interessato dagli accordi.

I Fondi aperti sono costituiti da operatori finanziari specializzati.

A questi fondi, non negoziati, possono aderire, usufruendo delle sole deduzioni fiscali, tutti i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti dei settori lavorativi non disciplinati da un “Fondo negoziale”, ma anche i dipendenti dei settori lavorativi nei quali c’è presenza di Fondi negoziati senza però la previsione della portabilità del contributo del datore di lavoro

Questi fondi possono essere anche “a **prestazioni definite**”. “Prestazioni definite” significa che la rendita vitalizia viene determinata al momento dell’iscrizione al “Fondo pensione aperto”, mentre la contribuzione periodica al Fondo, che ovviamente è a totale carico dell’aderente, sarà influenzata dalla volatilità dei mercati finanziari e quindi potrà aumentare considerevolmente, anche in forma esponenziale, proprio perché il gestore è

obbligato a garantire le prestazioni pensionistiche previste dal contratto di adesione al fondo.

Questa incertezza sull'entità dei contributi è il motivo per il quale i Fondi chiusi o negoziali destinati ai lavoratori dipendenti possono essere solo "a contribuzione definita". Proprio quindi in ragione del fatto che il legislatore si pone il problema che venga **salvaguardata la pianificazione del bilancio familiare** dei dipendenti a reddito fisso.



Come funziona un fondo pensione negoziale

La normativa istitutiva dei Fondi pensione negoziali prevede che le posizioni previdenziali individuali vengano costituite: con il contributo del lavoratore, con quello del datore di lavoro e con quote di TFR, in ragione dell'anzianità contributiva di cui è in possesso l'aderente.

Il Consiglio di amministrazione del fondo pensione "esperiti gli adempimenti di legge" affida ad operatori finanziari specializzati i contributi raccolti perché vengano investiti, secondo quanto previsto dalla legge ed in linea con le direttrici generali decise dal Consiglio d'amministrazione del fondo stesso, raccolte le indicazioni degli aderenti.

Le risorse dei fondi sono depositati presso una banca distinta dal gestore che, ovviamente nella scelta delle linee d'investimento si atterra, alle leggi che regolano la materia dei Fondi pensione complementari ed come già specificato alle direttrici sugli investimenti impartite dal Consiglio di Amministrazione.

La banca depositaria avrà anche un reale compito di vigilanza a garanzia ulteriore degli associati ad "Eurofer".

L'affidamento di questo incarico di gestione finanziaria si concretizza tramite apposite gare, regolate da norme di legge, controllate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP) istituita presso il Ministero del lavoro.

Differenza tra il Sistema Pensionistico Pubblico (AGO) ed il Sistema pensionistico Complementare

Il sistema pensionistico pubblico funziona a "**ripartizione**", ciò significa che i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori in servizio agli istituti previdenziali, servono a pagare le prestazioni pensionistiche correnti. Perché questo meccanismo funzioni è necessario che l'ammontare dei contributi versati, sia superiore all'importo delle pensioni erogate. Questa condizione dipende dal rapporto numerico esistente tra le due categorie di lavoratori: **quelli in servizio e quelli in quiescenza.**

E' evidente che il progressivo invecchiamento della popolazione, il proliferare nel passato dei pensionamenti anticipati hanno fatto saltare l'equilibrio dei conti previdenziali, di per se già precario.

Il sistema del "Fondo pensione complementare" funziona invece "**a capitalizzazione**" in quanto il lavoratore percepirà una prestazione pensionistica complementare e/o una liquidazione di capitale in rapporto a quanto da lui versato e capitalizzato nel "**suo conto individuale**" costituito in "Eurofer" nel caso dei Ferrovieri.

Le prestazioni offerte da "Eurofer"

Il fondo può erogare prestazioni pensionistiche complementari per anzianità o per vecchiaia.

La prestazione pensionistica per vecchiaia si matura al compimento dell'età prevista dal sistema pensionistico pubblico, atteso il compimento di almeno dieci anni di versamenti ad "Eurofer".

La prestazione pensionistica per anzianità si acquisisce con quindici anni di contributi e decorre da un'età non inferiore a dieci anni rispetto a quella prevista, dalle norme vigenti, per il diritto al pensionamento di vecchiaia.

Gli aderenti ad "Eurofer" che maturano la prestazione pensionistica, sia per vecchiaia che per anzianità, hanno facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale, della prestazione stessa, entro la misura massima del 50%. Ovviamente la prestazione pensionistica complementare sarà rapportata al capitale rimanente.

Qualora la prestazione pensionistica che si matura **risulta inferiore al valore del momento dell'assegno sociale previsto ex art.3 della legge 8 agosto 1995, n°**

335, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Il socio di "Eurofer" che non matura prestazioni pensionistiche all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per l'esiguità dei versamenti fatti, potrà riscattare la sua posizione individuale, **riscuotendo l'intero capitale accantonato** maggiorato dai relativi rendimenti.

Liquidazione delle prestazioni da parte di Eurofer

La fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche di un fondo pensione prevede, fermo restando la possibilità della forma capitale nei casi citati, una rendita vitalizia.

Infatti ultimato il corso dell'accumulazione e degli investimenti dei contributi versati il gestore del fondo pensione trasferisce il capitale ad una compagnia assicurativa che provvederà a pagare la rendita.

La domanda a questo punto spontanea è: **qual è la rendita che si può ottenere dal capitale accumulato?** Ovviamente a questo quesito non si può rispondere con esattezza in quanto, fermo restando i vantaggi della fiscalità e della tassazione applicata, non possiamo quantificare a priori i rendimenti del Fondo, né possiamo dire quali saranno i parametri attuariali in vigore al momento della determinazione delle prestazioni pensionistiche/assicurative.

Le compagnie assicurative per stabilire l'entità della rendita utilizzano dei calcoli detti appunto attuariali, basati sull'aspettativa di vita degli individui riportati sulle tabelle delle proiezioni demografiche della popolazione italiana, nel nostro caso.

I dati statistici ci dicono che attualmente la vita media degli uomini è di 78 anni mentre le donne, più longeve, arrivano alle soglie degli 84 anni.



In prospettiva al momento della liquidazione delle prime prestazioni pensionistiche questi parametri potrebbero essere modificati.

Si possono quindi fare alcuni esempi, in Euro per rendere meglio l'idea, con i coefficienti attualmente in vigore, che potrebbero come già detto mutare, magari perché aumenta l'aspettativa media della vita di tutti.

Se prendiamo per esempio a riferimento un capitale versato su un Fondo complementare di circa Euro 72000,00 per un **uomo** si può prevedere **oggi** una rendita vitalizia **di Euro 8000,00 annui**, mentre **per una donna**, della stessa età ed a parità di contributi versati, **si potrà ipotizzare una prestazione pensionistica inferiore di circa Euro 2000,00 all'anno.**

Questa ovviamente è la forma di rendita più semplice, ma essa può anche prevedere una forma di reversibilità. In questo caso la prestazione vitalizia **verrà corrisposta** all'assicurato finché è in vita e successivamente **alla persona** da lui designata, che è detta **beneficiario**. Inutile dire che nel caso di specie varia l'ammontare della pensione. In particolare, **nel caso di rendite vitalizie reversibili**, il coefficiente di conversione del capitale sarà calcolato tenendo conto dell'età dell'assicurato e del beneficiario.

Beneficiari delle prestazioni di "Eurofer"

Beneficiari delle prestazioni del Fondo sono quindi i lavoratori associati. **In caso di decesso del lavoratore associato**, prima che sia esercitato il diritto alla prestazione pensionistica, **la posizione individuale dello stesso è riscattata in forma capitale** dal coniuge e dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo la posizione resta acquisita al Fondo pensione.

Anticipazioni di somme versate

I fondi pensione negoziali possono concedere anticipazioni a valere sui contributi accumulati, in presenza del requisito di otto anni d'iscrizione e di versamenti a fondi complementari, fino al 75% delle somme accumulate e per le seguenti motivazioni:

- terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione, per se o per i figli, documentato con atto notarile;
- realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, relativamente alla prima casa di abitazione debitamente documentata;
- coperture di spese da sostenere durante i periodi di assenze per la formazione prevista dalla legge n°53/2000.

Gli iscritti che abbiano goduto di tali anticipazioni hanno facoltà di reintegrare

la propria posizione nel fondo secondo le modalità previste dal fondo

Contribuzione ad “Eurofer”

I contributi dovuti da coloro che su base volontaria aderiranno al fondo pensione complementare, denominato “Eurofer” nel nostro caso, sono da calcolare sugli elementi retributivi utili a determinare l'accantonamento al TFR, definiti in appositi accordi sindacali, nella seguente percentuale:

- 1% a carico del dipendente;
- 1% a carico del datore di lavoro;

La quota di TFR, che gli aderenti ad “Eurofer”, hanno destinato al esso prima della legge Finanziaria 2007 è pari: al 33% medio dell'accantonamento del TFR annuo per chi è stato assunto prima dell'entrata in vigore del D.lvo 124/93 (28.4.1993); il 100% del TFR annuo per chi invece è stato assunto dopo il 28.4.1993.

Il lavoratore può decidere di aumentare la sua contribuzione, nei termini previsti dallo statuto “Eurofer”, in scaglioni di 0,50 punti fino ad un massimo di 4 punti percentuali.

Ovviamente la decisione di aumentare la propria quota non comporta obblighi aggiuntivi a carico del datore di lavoro, che sono invece eventualmente determinati tra le parti costitutive del fondo pensioni.

L'opportunità del versamento, ad Eurofer, del TFR, sia pur in quota ridotta per i lavoratori già dipendenti alla data del 28.4.1993, è la condizione indispensabile per garantire agli stessi i vantaggi fiscali,

concessi dallo Stato agli iscritti ai fondi pensione.

Il Dlgs 124/93 ha imposto infatti l'obbligo di versare tutte le quote dell'accantonamento del TFR (la cosiddetta liquidazione) solo ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

Questa differenza sulle quote del TFR da versare nei Fondi complementari, tra i lavoratori con elevata anzianità contributiva rispetto a quelli con minima anzianità deriva dal fatto che:



- i lavoratori più anziani, data l'esiguità dei versamenti che potranno fare prima della loro quiescenza, di fatto utilizzeranno “Eurofer” come un vero e proprio Pac (piano d'accumulo di capitale) con una fiscalità agevolata rispetto ai normali piani di investimento;
- i lavoratori di prima occupazione successiva al 28-4-1993, che tra l'altro saranno quelli con la pensione pubblica più falcidiata dalle riforme pensionistiche, avranno invece più tempo per fare investimenti in “Eurofer” e quindi potranno realizzare una vera pensione complementare.

Per chi aderisce ad “Eurofer” il versamento del contributo dell’1%, a carico del datore di lavoro, costituisce di fatto un vero e proprio aumento contrattuale, in quanto tali somme non vengono elargite a chi non si iscrive ad “Eurofer”.

Funzionamento del fondo pensione

Una volta incamerate nel Fondo, le risorse finanziarie devono essere gestite nella maniera più profittevole per i lavoratori. L’investimento principale ovviamente sarà in titoli di stato e altri strumenti finanziari similari.

La gestione del patrimonio di un Fondo può essere:

diretta, quando le decisioni d’investimento vengono prese dall’Organo di Amministrazione del Fondo;

indiretta, come nel caso di “Eurofer”, quando la gestione viene affidata ad un intermediario finanziario specializzato che agirà nei limiti di una apposita convenzione.

Ai soci viene inviata con cadenza periodica una comunicazione contenente:

- informazioni dettagliate sulle caratteristiche del fondo,
- sulla composizione degli organismi di gestione delle risorse
- sui principali dati patrimoniali ed economici relativi al Fondo pensione,
- sulla evoluzione della loro posizione individuale e le informazioni a essa connesse.

Gli organi del Fondo sono

L’assemblea dei delegati;

Il consiglio d’amministrazione;
Il Presidente ed il vice-presidente;
Il Collegio dei revisori dei conti.

Elezione degli Organi del fondo e rappresentatività delle parti in “Eurofer”

Gli organismi dirigenti del fondo sono costituiti su base elettiva.

I poteri e le incombenze degli organismi del Fondo pensione complementare sono riportati per esteso sullo statuto di “Eurofer”. La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori negli Organi del fondo è disciplinata secondo il principio della pariteticità.

Adesione e permanenza nel fondo pensione complementare

I lavoratori aderiscono volontariamente al Fondo con le modalità che sono previste nello Statuto.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro, permane la condizione di associato.

Il contributo a carico del datore di lavoro, da versare sulla posizione individuale del socio di “Eurofer”, è proporzionato al trattamento retributivo che compete al lavoratore.

Si può restare associati ad Eurofer anche a seguito di mutamento della ragione sociale dell’Impresa dalla quale si dipende.

La quota “una tantum” che il lavoratore dovrà versare ad “Eurofer” al momento dell’adesione è stabilita Euro 5,16 di cui Euro 2,58 a carico dell’impresa e Euro 2,58 a carico del lavoratore associato.

La quota associativa annua è stabilita dal Consiglio di Amministrazione del fondo ed è indicata nella scheda informativa per i potenziali aderenti.

Si ricorda che le spese a carico degli aderenti di "Eurofer" sono ridotte al minimo, atteso che "Eurofer", in quanto fondo pensione negoziale, non ha scopo di lucro e la copertura degli oneri relativi alle spese di avvio e funzionamento di "Eurofer" sono a totale carico dell'impresa, così come previsto all'art. 23 dello statuto.

Cessazione delle contribuzioni

Con la risoluzione del rapporto di lavoro cessa ogni obbligo di contribuzione per l'Impresa e per gli associati.

In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore può avvalersi della facoltà di trasferire la sua posizione presso altro fondo pensione, ovviamente con tale scelta viene meno anche ogni obbligo per il datore di lavoro.

Si possono sospendere le contribuzioni da parte degli associati dopo almeno cinque anni di contribuzione. Durante il periodo di sospensione dei contributi il lavoratore resta associato a tutti gli effetti, con l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

Il ripristino dell'obbligazione contributiva si può esercitare una sola volta.

La liquidazione delle posizioni individuali maturate avverrà nei termini previsti dallo Statuto del fondo.

Il regime fiscale dei Fondi negoziali

Premesso che la legislazione in tema di fondi pensione complementare è tuttora in evoluzione, si può però dire che, già oggi le apprezzabili agevolazioni fiscali previste per essi ne fanno un sistema tra i più innovativi, redditizio ma soprattutto più sicuro, di forma di accantonamento di risparmio.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, previste dal Dlgs 124/93 e regolati dal Dlgs. 47/2000, sono deducibili su base annua, dal reddito complessivo nei seguenti limiti:

l'importo dedotto non può eccedere il più basso dei seguenti importi:

Euro 5164,67;

l'ammontare risultante dall'applicazione della **percentuale del 10% al reddito complessivo** costituito dai redditi da lavoro e da eventuali altre rendite, anche fondiari o di fabbricati ecc., ecc.

Inoltre **l'importo dedotto deve essere contenuto nella misura del doppio della quota del TFR** destinata al fondo pensione.

Quindi più alta è la quota del TFR versato ad "Eurofer" maggiori saranno le deduzioni fiscali di cui si potrà usufruire.

Regime fiscale dei rendimenti

I fondi pensioni in regime di contribuzione definita sono soggetti ad **una imposta sostitutiva nella misura dell'11%**, che si applica sul maturato netto al termine di ogni anno solare. Eventuali risultati negativi del periodo d'imposta vengono computati in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'imposta che trova in essi capienza.

Regime fiscale dei contributi

Il risparmio fiscale varia in funzione del livello del reddito e dei contributi che il lavoratore deciderà di trasferire al fondo pensione.

Ad esempio se il lavoratore versa in

Ci sono momenti nella VITA che devono essere garantiti e tutelati

Scegliamo L'INAT

...nel passato

nel presente

nel futuro...

inat
insieme ai
lavoratori dei trasporti

Assitalia

NUOVA POLIZZA CONVENZIONE RICOVERI DIPENDENTE

- € 90,00 Indennità giornaliera per ricoveri da malattia, infortunio o parto non comportanti intervento chirurgico.
- € 120,00 Indennità giornaliera per ricoveri da malattia, infortunio o parto comportanti intervento chirurgico.
- € 50,00 Indennità per convalescenza post ricovero.
- € 50,00 Indennità per radioterapie - chemioterapie - dialisi ambulatoriali.
- € 800,00 Massimale annuo di rimborso spese mediche per ricoveri da malattia, infortunio o parto comportanti intervento chirurgico.
- € 25,00 Premio assicurativo mensile.

Per quanto riguarda le "condizioni particolari delle prestazioni" e le "norme di applicazione", si rinvia alle condizioni di assicurazione che regolano la polizza, che vengono contestualmente consegnate alla sottoscrizione della scheda di adesione.

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA TRASPORTI

Sede centrale: Via Cristoforo Colombo, 112 - 00147 Roma

Tel. 06.5137845 - FS 970.65130 - Tel. 06.51574220 - FS 970.65105

www.inat.it



Eurofer un contributo annuo di Euro 1000,00 e la sua aliquota IRPEF più alta e del 33%, il versamento effettivo che egli farà **“dalla sua retribuzione netta”** sarà di Euro 670,00, con un risparmio fiscale quindi, su base annua, di Euro 330,00.

Ai fini dell'applicazione del limite massimo di deducibilità, saranno conteggiati anche i contributi a carico del datore di lavoro.

Regime fiscale delle prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e/o rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (vengono esclusi quindi maggiori contributi non dedotti e i rendimenti già tassati all'11%).

La parte imponibile **delle prestazioni pensionistiche** in qualsiasi forma erogata sarà tassata nella misura **del 15%**, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo, successivo al quindicesimo, fino al massimo del 6%.

L'aliquota fiscale applicata potrà pertanto scendere fino al 9% dopo 35 anni di permanenza nel fondo.

Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle del TFR lasciato in azienda che sconta, in linea generale **una aliquota IRPEF non inferiore al 23%**.

Fiscalità delle anticipazioni

Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito e non tassata. Restano ovviamen-

te escluse da ogni ulteriore tassazione i rendimenti, ai quali, come già detto, viene applicata su base annua una aliquota fiscale dell'11%.

Le anticipazioni erogate, calcolate entro il 75% della propria posizione individuale e dopo almeno otto anni di iscrizione a forme di previdenza complementare, **per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni patologiche** avranno lo stesso regime fiscale delle prestazioni pensionistiche, cioè dal **15% al 9%** a seconda degli anni di permanenza nel Fondo.

Le anticipazioni per acquisto di prima casa o ristrutturazione della stessa e quelle dovute ad ulteriori esigenze degli aderenti, saranno assoggettate ad una ritenuta fiscale con **aliquota fissa del 23%**.

Aliquote fiscali sui riscatti

I riscatti in forma capitale, di norma sono sottoposti al regime di tassazione separata con **una aliquota fissa del 23%**. Nei casi in cui il riscatto della posizione individuale non dipendente dalla volontà dell'aderente al Fondo, ma bensì e causato dalla perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso, ad esso si applica la fiscalità prevista per le prestazioni pensionistiche.

Deduzione e detrazione quali le differenze

Il regime di deduzione significa che le somme, versate in forma di contributi ad “Eurofer”, non entrano nel reddito lordo, nel cosiddetto imponibile del lavoratore sul quale si applica l'imposizione fiscale, dove ovviamente sarebbero state sottoposte alla massima aliquota applicata sull'intera retribuzione. Tali contribuzioni

saranno invece tassate, **quindi in modo più vantaggioso per il socio di "EURO-FER"**, al momento della liquidazione delle prestazioni in forma capitale e/o pensionistica.

La detrazione è invece applicata sulla dichiarazione dei redditi e riduce, in percentuale, l'imposta dovuta. E' questo il regime fiscale che si applica alle assicurazioni sulla vita, per contratti accessi entro il 31 dicembre 2000, che non erogano prestazioni pensionistiche, ma solo assicurative.

Rendimenti dei Fondi pensione Complementari

Come abbiamo già detto i Fondi negoziali sono a contribuzione definita, quindi le prestazioni finali dipendono **dai risultati degli investimenti**.

Nel computo dei risultati contabili dei "Fondi pensione negoziali", bisogna però tenere presente che devono però essere conteggiati ed aggiunti, **in quanto considerevoli, sia il valore del contributo del datore di lavoro che della fiscalità di vantaggio** prevista per questo particolare prodotto finanziario.

Al solo scopo esemplificativo riportiamo i risultati contabili di più diverse forme di investimento:

| | |
|--------------------------|------|
| Fondi pensione negoziali | 19,8 |
| Fondi pensione aperti | 23,8 |
| Fondi bilanciati | 22,6 |
| Rivalutazione TFR | 10,3 |

Questi risultati si riferiscono al periodo che va dal **31/12/2002 al 31/8/2006** (44 mesi) e sono stati riportati sul settimanale **"L'Espresso"** del 16 novembre 2006

Considerazioni finali

Come è facilmente quindi intuibile, le opportunità e le prestazioni offerte dai fondi pensione complementare sono notevoli per tutti i lavoratori, siano essi giovani che meno giovani.

per i dipendenti più giovani, a nostro giudizio, l'adesione ad "Eurofer" è sicuramente indispensabile se si vuole la garanzia di un futuro tranquillo, dal punto di vista previdenziale;

per i meno giovani, anche prossimi alla quiescenza, "Eurofer" è l'occasione invece di usufruire delle agevolazioni fiscali offerte e del contributo del datore di lavoro, che altrimenti verrebbero persi, per realizzare una forma vantaggiosa di accumulazione dei risparmi.

E' opportuno ribadire, per meglio valutare la convenienza dell'adesione ad un fondo pensione chiuso e destinare ad esso tutti i risparmi possibili, che "Eurofer", a differenza delle altre forme d'investimento, ha costi di gestione ridottissimi e non ha fini di lucro.

Il Fondo è inoltre soggetto, **in quanto strumento pensionistico, al controllo dell'apposita commissione di vigilanza (COVIP)** istituita presso il Ministero del lavoro.

I lavoratori associati partecipano alla vita del fondo tramite i propri organismi dirigenziali che sono ovviamente costituiti su base elettiva.

a cura di Agostino Apadula
Referente Nazionale previdenza di
Fastferrovie

La nostra tradizione, il tuo futuro

1881

La nostra competenza

al servizio della tua fiducia. Ieri, oggi, domani.



Treno Eurostar ETR 500 decorato da HDI Assicurazioni

Dal 1881, quando eravamo ancora la **Società di Mutuo Soccorso tra gli agenti delle strade ferrate italiane**, a oggi, che facciamo parte del grande gruppo assicurativo internazionale HDI, è trascorso più di un secolo.

Nel segno di una tradizione che permane, rinnoviamo ogni giorno il nostro cammino con il costante obiettivo di soddisfare le esigenze e le aspettative dei **dipendenti e dei pensionati delle Ferrovie dello Stato**, realizzando prodotti e servizi **su misura ed esclusivi**.

Proprio perché con i ferrovieri abbiamo costruito la nostra storia, tutti i giorni lavoriamo per **assisterli nel presente** e per **proteggere il loro futuro**.

www.hdia.it

HDI

ASSICURAZIONI

Al tuo fianco, ogni giorno